

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LE FREQUENZE VOLONTARIE

Art. 1 Oggetto e natura giuridica della frequenza volontaria

1. L'Azienda Ospedaliera di Padova può autorizzare discrezionalmente la frequenza volontaria delle proprie strutture a persone in possesso di un titolo di studio e dell'abilitazione professionale, ove prevista, esclusivamente al fine di mantenere, approfondire e/o perfezionare le proprie conoscenze professionali.
2. La frequenza volontaria non configura alcun rapporto di impiego con l'Azienda Ospedaliera, nemmeno a carattere precario, né può essere intesa come presupposto al suo futuro costituirsi.
3. Il frequentatore volontario non può essere impiegato in attività che comportino autonomia decisionale, né può sostituire personale dipendente.
4. La frequenza volontaria non prevede alcun onere finanziario a carico dell'Azienda.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla frequenza volontaria

1. Sono ammesse alla frequenza volontaria le persone di età superiore a 18 e inferiore a 40 anni, in possesso di un titolo di studio e dell'abilitazione professionale, ove prevista, coerente con uno dei profili professionali indicati nei vigenti contratti collettivi nazionali del lavoro del comparto sanità e con i compiti attribuiti alla struttura aziendale di inserimento del frequentatore.
2. La frequenza potrà essere richiesta o entro un anno dal conseguimento del titolo di studio quando per l'esercizio della corrispondente professione non sia prevista l'iscrizione ad un albo professionale o dall'iscrizione al relativo Albo professionale o dal conseguimento del diploma della Scuola di Specializzazione.
3. La frequenza può essere richiesta anche da dipendenti pubblici o privati, previa autorizzazione del proprio datore di lavoro.

Art. 3 Incompatibilità

1. La frequenza volontaria è incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività legata a una borsa di studio erogata dall'Azienda;
 - b) le specializzazioni in corso presso l'Azienda;
 - c) lo svolgimento di attività libero professionale, anche se svolta precedentemente.

Art. 4 Domanda di ammissione alla frequenza

1. La richiesta di ammissione alla frequenza volontaria, indirizzata al Direttore Generale, deve essere inoltrata dall'interessato utilizzando l'apposito modulo reperibile nel sito web aziendale. Il richiedente deve dichiarare, previa assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
 - a) i dati anagrafici, la residenza e/o il domicilio, il recapito telefonico;

- b) il possesso del titolo di studio, dell'eventuale abilitazione e/o dell'iscrizione all'Albo (ove richieste). Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, è necessario che vi sia il riconoscimento del medesimo da parte della competente autorità italiana, là dove la figura professionale non preveda l'obbligatorietà dell'abilitazione e/o dell'iscrizione;
- c) l'inesistenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti giurisdizionali in corso.
2. Il richiedente, nell'indicare la struttura che intende frequentare, deve acquisire il parere favorevole del Direttore della stessa, espresso mediante sottoscrizione in calce alla domanda di ammissione alla frequenza.
3. Per garantire il corretto iter istruttorio e tenuto conto che la frequenza decorre, abitualmente, dal giorno 15 di ogni mese, l'istanza deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese antecedente l'inizio della frequenza stessa.
4. Le domande di ammissione alla frequenza possono essere presentate direttamente al protocollo dell'Azienda Ospedaliera o inoltrate mediante servizio postale o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo azosp.padova@legalmail.it
5. Il richiedente, contestualmente all'istanza, deve produrre:
- a) copia della polizza assicurativa contro gli infortuni, comprensiva dei casi di morte o invalidità permanente così come previsto al successivo art. 5;
- b) un certificato di idoneità psicofisica, anche rilasciato dal Medico di Medicina Generale, nel quale dovrà essere attestato lo stato immunitario per le malattie esantematiche quali morbillo, varicella, rosolia, parotite, valutato attraverso specifiche indagini sierologiche. In caso di non immunità il soggetto dovrà vaccinarsi. Detto certificato dovrà specificare, altresì, che è stato effettuato nel corso degli ultimi tre mesi lo screening per la ricerca di infezione tubercolare latente o attiva con esito negativo per la forma attiva (con test specifici quali Mantoux o test IGRA+Rx torace in caso di positività agli stessi, ed ulteriori indagini se necessario).
- c) fotocopia del documento di identità.

Art. 5 Coperture assicurative

1. I frequentatori devono provvedere personalmente alla stipula di idonea polizza assicurativa contro gli infortuni con un massimale di importo non inferiore a Euro 150.000,00 comprensiva dei casi di morte e di invalidità permanente e di ogni affezione riconducibile, in qualsiasi modo, alla frequenza prestata.
2. In caso di proroga della frequenza, il mancato rinnovo dell'assicurazione comporta d'ufficio l'immediata cessazione della stessa.
3. La copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi è, invece, garantita dall'Azienda Ospedaliera nei termini previsti dalla polizza RCT/RCO stipulata dall'Amministrazione stessa.

Art. 6 Durata della frequenza

1. La durata della frequenza è di un anno, prorogabile per un altro anno.
2. La proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza della frequenza inoltrando apposita istanza corredata dal parere/assenso del Direttore della struttura frequentata.

Art. 7 Obblighi del frequentatore volontario

1. Il frequentatore volontario è tenuto a:

- a) osservare le direttive impartite dal responsabile della struttura dove svolge la frequenza;
- b) osservare, in qualità di incaricato del trattamento dei dati personali – in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 30 marzo 2006 - le norme dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali” e quelle previste dal vigente “Manuale della privacy”;
- c) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) portare in modo visibile, durante la frequenza, il cartellino identificativo.

Art. 8 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Informazione/formazione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008

1. L'Azienda Ospedaliera, al fine di garantire l'informazione e la formazione su eventuali rischi legati all'attività svolta, mette a disposizione del frequentatore volontario, presso la struttura in cui si svolge la frequenza, la documentazione contenente le informazioni riguardanti gli obblighi legislativi vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Il frequentatore ha l'obbligo di compilare tempestivamente l'apposito questionario di verifica, associato all'attività che viene abitualmente svolta nei luoghi da lui frequentati e di trasmetterlo al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera per le conseguenti valutazioni.

Art. 9 Competenze del Direttore Responsabile della Struttura ospitante

1. Al Direttore della Struttura o al responsabile di riferimento del frequentatore volontario, competono le funzioni di vigilanza e controllo oltre che la verifica del rispetto delle norme di natura deontologico-professionale.

2. L'eventuale attestato relativo alla frequenza effettuata viene rilasciato, su richiesta dell'interessato, dal Direttore della struttura ove ha avuto luogo la frequenza.